



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti
dott. Andrea Lama
dott. Carmela Italiano

Presidente Relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1355/2025** promossa da:

Parte_1 (**P.IVA_1**) con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI ANDREA
(**C.F._1**) con domicilio in VIA DRAPPERIE 12 40100 BOLOGNA e dall' avv.to
FRANCESCA PROIETTO (CF **C.F._2**),

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (**C.F._3**) con il patrocinio dell'avv. SOVIENI
ANSELMO (**C.F._4**) con domicilio in Via Modonella n. 3 41121 MODENA

Parte_2 **P.IVA_2**

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per **Parte_1** “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, così provvedere:

1. Nel merito

in via principale

a) accertare e dichiarare la nullità parziale del Lodo, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riconoscendo ad ogni effetto l'inefficacia e inopponibilità della pronuncia;

e per l'effetto,

*b) condannare l'ing. **Controparte_1** alla restituzione delle somme che sono state medio tempore al medesimo versate da **Parte_1** in esecuzione del **Pt_3** senza alcun riconoscimento nel merito della pretesa, oltre interessi dal pagamento e rivalutazione monetaria, quanto meno pari ad Euro 103.606,50 oltre alla ritenuta d'acconto versata all'erario a titolo di risarcimento dei danni, nonché Euro 25.624,30 a titolo di spese legali.*

*In ogni caso, e consequenzialmente, con la condanna dell'ing. **Controparte_1** dinanzi alla Ecc.ma Corte al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche del procedimento arbitrale”.*

Per *Controparte_1* : “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa: nel merito respingersi siccome illegittime, infondate, non provate le domande tutte formulate dalla società *Parte_1* ;
Con vittoria dei compensi di causa, anche per la fase inerente l’istanza di sospensione dell’esecutorietà”.

IN FATTO

1. *Controparte_1* e *Parte_2* depositavano ricorso ex art. 810 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo la nomina del collegio arbitrale per sentir dichiarare: a) l’annullamento della delibera assembleare emessa da *Parte_1* in data 27.1.2023, con la quale era stato revocato l’ing. *Controparte_1* dalla carica di presidente del c.d.a. e di amministratore della suddetta società; b) l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa di revoca dell’ing. *CP_1* con conseguente condanna di *Parte_1* al risarcimento dei danni.

La domanda veniva formulata in base alla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale della *Parte_1* all’art. 43.

2. Con decreto del 29.8.2023 il Presidente del Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa nominava gli arbitri del collegio, che si costituiva alla riunione del 3.10.2023; in tale data, una volta definite le modalità di funzionamento del procedimento arbitrale, le parti personalmente presenti, su invito del collegio, autorizzavano il mutamento del procedimento arbitrale, con riguardo alla domanda di accertamento circa l’insussistenza della giusta causa di revoca, da irrituale secondo equità a rituale secondo diritto ai sensi dell’art. 838 *quater* c.p.c., sottoscrivendo il relativo verbale.

Con successiva memoria di costituzione, *Parte_1* lamentava come, ai sensi della clausola compromissoria sopra menzionata, le parti non avessero il potere di mutare la natura dell’arbitrato, a tal fine necessitando una modifica dell’atto costitutivo, con voto dei soci a maggioranza qualificata.

3. In data 23.5.2025 il collegio arbitrale comunicava via pec il lodo, con il quale respingeva la domanda di annullamento della delibera e accertava, in relazione alla domanda proposta da *CP_1* l’insussistenza di una giusta causa di revoca di quest’ultimo, con conseguente condanna della *Parte_1* [...] a risarcirgli la complessiva somma di € 87.500,00.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il collegio rigettava l’eccezione preliminare proposta da *Parte_1* con la quale la società lamentava la mutata natura dell’arbitrato, ritenendo che le parti in causa disponessero del relativo potere, considerato che: a) se le parti hanno il potere di sottrarre un giudizio alla competenza degli arbitri in favore della di quella del giudice ordinario, *a fortiori* hanno quello di derogare alla clausola compromissoria statutaria; b) ciò dipende dalla natura del diritto preteso, che nel caso di specie sarebbe disponibile, trattandosi di risarcimento dei danni; c)

sussistevano esigenze di economia processuale, in quanto, se fosse stata accolta l'eccezione di *Parte_1* [...] si sarebbe assoggettato il procedimento arbitrale a una sorta di "doppio binario", rituale e secondo diritto per la domanda di impugnativa, stante la specifica prescrizione di cui all'art. 838 *quater* c.p.c., e irrituale secondo equità per la domanda di accertamento.

4. *Parte_1* ha impugnato il lodo, censurandolo laddove il collegio arbitrale ha ritenuto che la natura dell'arbitrato, con riguardo alla domanda di accertamento e risarcimento dei danni, fosse rituale secondo diritto, diversamente da quanto prescritto nella clausola compromissoria inserita nello statuto sociale, in conseguenza della volontà espressa in tal senso dalle parti; ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la parziale nullità di detto lodo, con condanna di *Controparte_1* alla restituzione delle somme *medio tempore* da essa versate in esecuzione dello stesso.

5. Si è costituito *CP_1* chiedendo il rigetto dell'impugnativa e, in via subordinata, in caso di accoglimento di quest'ultima, che sia dichiarata inammissibile la domanda di *Parte_1* circa la restituzione delle somme *medio tempore* da essa versate, in quanto ciò comporterebbe una decisione nel merito della corte di appello, preclusa dall'art. 830 c.p.c.

Parte_2 è rimasta contumace.

6. In corso di causa, è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata da *Parte_1*

7. La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.6.2026, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

IN DIRITTO

8. In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità proposta da *CP_1* con la quale deduce che la condotta di *Parte_1* avrebbe concorso a determinare l'asserita nullità di cui ora si duole, sottoscrivendo il verbale del 3.10.2023 con cui si formalizzava il mutamento dell'arbitrato, così integrando la violazione del divieto di *venire contra factum proprium*.

Invero, la legittimazione a far valere la nullità di un atto è assoluta e non soggetta a preclusioni e comunque *Parte_1* l'ha eccepita alla prima difesa utile successiva al verbale del 3.10.2023, coincidente con la memoria del 3.2.2024, in conformità al termine dettato dall'art. 829, II comma c.p.c.

9. Con l'unico motivo di impugnazione, *Parte_1* censura il capo del lodo con il quale il collegio arbitrale ha ritenuto ammissibile il mutamento della natura giuridica dell'arbitrato da irrituale secondo equità a rituale secondo diritto, sulla scorta dell'autorizzazione prestata dalle parti presenti con la sottoscrizione del verbale del 3.10.2023, in violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello statuto sociale; chiede, pertanto, che sia dichiarata la nullità parziale del lodo, con conseguente restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso.

10. Il motivo è fondato.

Occorre prendere le mosse dal tenore letterale della clausola compromissoria in discorso, prevista dall'art. 43 dello statuto sociale della **Parte_1** che recita: *“Tutte le controversie che possano formare oggetto di compromesso aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente.*

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via irrituale secondo equità.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”.

Ebbene, dal contenuto della previsione statutaria sopra riportata emerge che: a) le controversie sociali sono devolute a un collegio arbitrale che deve giudicare in via irrituale secondo equità; b) le modifiche dell'atto costitutivo relative a clausole compromissorie necessitano dell'approvazione da parte dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

11. Nel caso di specie, non si dubita che la controversia rientri nell'alveo di quelle destinate a essere esaminate da arbitri, contestandosi unicamente il potere delle parti di modificare la natura dell'arbitrato senza incidere sull'atto costitutivo.

12. Ciò posto, non è condivisibile la decisione cui è pervenuto sul punto il collegio arbitrale, le cui argomentazioni non hanno valorizzato la natura societaria dell'arbitrato, non tenendo conto del fatto che la clausola compromissoria in questione è inserita nello statuto della società, così assoggettandosi al suo regime.

13. In particolare, non assume rilievo la natura disponibile del diritto preteso dal **CP_1** bensì la sua specifica modalità, che lo statuto sociale ha individuato nella devoluzione a un collegio arbitrale, che giudichi in via irrituale e secondo equità.

Ebbene, la deroga della scelta a favore dell'arbitrato irrituale può essere effettuata unicamente tramite la modificazione dell'atto costitutivo, da approvarsi *“dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale”*, come espressamente previsto dall'art. 43 dello statuto sociale, e tale specifica previsione statutaria non può essere superata tramite il mero richiamo a esigenze di economia processuale o al preteso rafforzamento delle tutele (asseritamente più garantito dal giudizio secondo diritto piuttosto che da quello secondo equità), dal momento che un tale risultato si porrebbe in palese

contrasto con quanto disposto dallo statuto, nel quale si sono evidentemente volute privilegiare diverse esigenze.

14. Neppure può condividersi l'affermazione, contenuta nel lodo, secondo cui dal potere generalmente riconosciuto alle parti di sottrarre un giudizio alla competenza degli arbitri in favore di quella del giudice ordinario si ricaverebbe il potere delle medesime parti di derogare alla clausola compromissoria statutaria, posto che quest'ultima richiede, per essere modificata, l'espressione della volontà della maggioranza qualificata dei soci, non essendo al contrario sufficiente quella espressa, nel caso di specie, dall'amministratore, privo di tale potere.

15. Né appare fondata la tesi, prospettata dal resistente, secondo la quale con l'accordo contenuto nel verbale del 3.10.2023 tra le parti presenti (ossia *Controparte_1* da un lato, e *Persona_1* quale amministratore delegato di *Parte_1* dall'altro) si sarebbe verificata, limitatamente alla controversia in corso, un'estinzione della clausola compromissoria con contestuale sottoscrizione di un nuovo compromesso, consentito dalla natura negoziale dell'arbitrato irrituale.

In particolare, secondo tale ricostruzione, l'accordo del 3.10.2023 non avrebbe inciso sull'atto costitutivo, il quale regolerebbe il regime delle sole controversie ancora da sorgere, ma solo sulla specifica lite già sorta, rimanendo nell'autonomia delle parti in causa decidere circa la natura dell'arbitrato.

16. Tale argomentazione non può essere invero condivisa, in quanto si risolve in una palese elusione della previsione statutaria, in quanto consentirebbe alle parti di alterare il meccanismo della maggioranza qualificata proprio nel momento in cui la suddetta previsione assume rilievo, ossia con l'insorgenza della lite.

17. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi integrata nel caso di specie un'ipotesi di nullità parziale del lodo, segnatamente quella prevista dall'art. 829, I comma n.4 c.p.c., secondo il quale ricorre tale vizio quando *“il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato...”*, con la conseguente declaratoria.

18. Quanto alle conseguenze restitutorie della dichiarazione di nullità, va in primo luogo disattesa l'eccezione d'inammissibilità fatta valere dal resistente, secondo cui la domanda della parte oggi appellante di restituzione delle somme *medio tempore* versate comporterebbe una decisione nel merito da parte della Corte di appello, preclusa ai sensi dell'art. 830 c.p.c.

Invero, la dichiarazione di nullità parziale del lodo comporta, quale conseguenza automatica e senza necessità di alcun esame nel merito, la caducazione del capo di condanna emesso in favore di *CP_1* [...] e quindi il venir meno del titolo in forza del quale *Parte_1* ha eseguito i pagamenti

(comprovati dall'appellante nel suo doc. n. 17), ossia l'importo di € 103.606,50, con interessi dal pagamento sino al saldo; va pertanto emessa la relativa statuizione di condanna.

19. In considerazione dell'esito del presente giudizio, *Controparte_1* soccombente, va condannato a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, nonché di quelle del procedimento arbitrale a favore di *Parte_1* aveva eccepito la violazione della clausola statutaria inerente al mutamento dell'arbitrato già nel corso del procedimento arbitrale, pertanto risultando vittoriosa sullo specifico capo del lodo, con contestuale condanna di *Controparte_1* a restituire a *Parte_1* la somma di € 25.624,30, oltre interessi dal pagamento sino al saldo, importo a lui versato a titolo di spese legali del procedimento arbitrale (pagamento comprovato dall'appellante con il suo doc. n. 17).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'impugnazione, dichiara la parziale nullità del capo del Lodo impugnato - avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di revoca di *Controparte_1* con conseguente condanna della *Parte_1* a risarcirgli la complessiva somma di € 87.500,00 - e, per l'effetto, condanna *CP_1* [...] a restituire a *Parte_1* la somma complessiva di € 129.230,80 (importo derivante dalla sommatoria di € 103.606,50 e di € 25.624,30) oltre interessi dal pagamento sino al saldo.

Condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese di lite del procedimento arbitrale, che liquida in € 22.113,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA., nonché quelle del presente grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio 21.7.2026

La Presidente rel. est.
dott.ssa Manuela Velotti

